



STATUTO DI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

"GIOCHIAMO INSIEME - APS"

Art. 1- Denominazione, sede e durata dell'Associazione.

È costituito un Ente del Terzo Settore in forma di **Associazione di Promozione Sociale** "GIOCHIAMO INSIEME - APS". L'attività dell'Associazione e i rapporti tra gli associati sono regolati dalle norme del presente statuto in conformità con quanto prescritto dal D.Lgs. 117/2017.

L'Associazione ha sede in località Castiglione Mantovano, comune di Roverbella (Prov. MN), via Dante Alighieri. 12.

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2- Oggetto e scopo dell'Associazione.

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo della tutela dei minori e nel sostegno alla famiglia. In particolare scopo dell'Associazione è quello sostenere le famiglie attraverso la valorizzazione del gioco come momento educativo di libera iniziativa dei bambini e dei ragazzi al fine di sottolinearne tutta la sua carica educativa nell'instaurazione delle relazioni sociali, nella definizione e nell'accettazione delle regole di convivenza, nella sperimentazione dei propri limiti e delle proprie capacità.

L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, intende esercitare, in via prevalente, le attività di interesse generale rappresentate da:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attivi-

dr. s. P. P. P.

*for
grazie*

tà culturali di interesse sociale con finalità educativa

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa

In particolare l'Associazione, intende:

- strutturare e gestire uno spazio di aggregazione, nel territorio del comune di Roverbella (MN) per momenti ricreativi ed educativi dedicato all'infanzia e all'adolescenza in cui possano essere presenti quegli stimoli creativi che giovino ad una corretta ed equilibrata crescita psicofisica;
- tutelare i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
- portare in essere le iniziative ritenute idonee a sostenere le famiglie nell'educazione dei bambini e degli adolescenti;
- organizzare momenti ricreativi e manifestazioni che promuovano la qualità della vita della cittadinanza.

L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale a favore dei soci, dei loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore alla meta del numero dei volontari associati.

L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono

Associazione
Tribù

grazie
Tribù

essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

In attuazione dello statuto l'Associazione può disciplinare, con uno o più regolamenti approvati dall'assemblea ordinaria, le modalità di svolgimento dell'attività degli aderenti, i caratteri dell'impegno nei confronti dell'Associazione, lo svolgimento delle assemblee, i rapporti con eventuali dipendenti, e altri aspetti organizzativi ritenuti importanti

Art. 3 — Aderenti all'Associazione.

Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che ne condividono le finalità e si impegnano a realizzarle, nel rispetto dello statuto e degli eventuali regolamenti attuativi.

L'ammissione a socio è decisa dal Consiglio Direttivo su richiesta scritta dell'interessato, senza alcuna limitazione in riferimento alle condizioni economiche né discriminazione di qualsiasi natura, non oltre i sessanta giorni dalla data della sua presentazione.

Nella domanda di adesione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve le disposizioni dello statuto, le disposizioni dei regolamenti attuativi e i deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. La domanda di adesione del minorenne deve essere sottoscritta da uno dei soggetti

Adesso
28/11/88

Giovio Bert

che esercitano su di lui la responsabilità genitoriale.

Il Consiglio Direttivo può deliberare l'ammissione o rigettarla con comunicazione motivata che deve essere trasmessa all'interessato.

L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore (art. 32 D.Lgs. 117/2017).

Art. 4- Diritti e doveri degli aderenti.

Gli aderenti possono essere:

- soci volontari, che prestano la loro attività personale, spontanea e gratuita per il raggiungimento degli scopi dell'associazione;
- soci sostenitori, che versano il contributo stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo.

Tutti soci godono degli stessi diritti e sono tenuti al rispetto dei medesimi doveri. Tutti i soci, in regola col versamento della quota sociale annuale se prevista, godono del diritto di votare in assemblea e di candidarsi per le cariche sociali. Il socio minorenni vota per il tramite di uno dei soggetti che esercitano su di lui la responsabilità genitoriale.

Ciascun socio ha diritto di prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, di prendere visione del rendiconto economico-finanziario e di consultare i verbali e gli altri libri sociali richiedendolo per iscritto, anche mediante messaggio di posta elettronica, al Segretario il quale dovrà

Adm
Fbri

Per
Giovie

provvedere entro i successivi 10 giorni.

Il socio può, in qualsiasi momento, recedere dall'associazione, con comunicazione scritta indirizzata al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto dal giorno in cui è pervenuta la comunicazione del recedente.

Art. 5 — Esclusione del Socio.

Chiunque aderisce all'Associazione può esserne escluso in caso di rilevante inadempimento agli obblighi stabiliti dallo statuto o per altri gravi motivi.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con provvedimento motivato e comunicato all'interessato. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il destinatario di tale provvedimento può ricorrere all'Assemblea che decide in via definitiva con il metodo del contraddittorio.

Art. 6 — Organi dell'Associazione.

Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- Il Collegio dei Revisori dei Conti;

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.

Art. 7- L'Assemblea dei Soci

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all' Associazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua as-

Adone Fibing

Gene Carli

senza, dal Vice-presidente.

L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, o qualora ne facciano richiesta almeno un decimo degli aderenti. L'Assemblea può essere convocata dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario o su richiesta di almeno 1/10 dei soci.

L'Assemblea viene convocata mediante comunicazione scritta spedita ai singoli soci o mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea. La convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della riunione e degli argomenti trattati.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei soci presenti, di persona o per delega, purché in regola col pagamento della quota associativa annuale, se prevista.

Gli aderenti possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri aderenti, conferendo delega scritta. Ciascun aderente può presentare un massimo di una delega.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, che deve essere conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

Art 8 — L'Assemblea ordinaria.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti.

Presidente
Fedeis

Giulia
Fedeis

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali e, in particolare, i componenti del Consiglio Direttivo eleggendoli tra i soci
- nomina e revoca, qualora lo ritenga opportuno, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti eleggendoli tra i soci
- nomina e revoca, qualora ne ricorrano le condizioni imposte dall'art. 30 e dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, l'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera, qualora richiesto, sull'esclusione degli associati e sul provvedimento di rigetto della domanda di ammissione;
- approva eventuali regolamenti interni;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art 9- L'Assemblea straordinaria.

L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno 2 /3 degli aderenti, ed in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà degli aderenti, salvo quanto previsto in caso di scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea straordinaria:

- modifica lo statuto dell'associazione, su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo degli aderenti;

avere
P. B. B.

avere
P. B. B.

- delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

Il cambiamento della sede dell'Associazione non necessita dei quorum deliberativi di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 10 — Consiglio Direttivo.

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di sette componenti eletti dall'Assemblea ordinaria tra gli aderenti, per la durata di tre anni con possibilità di essere rieletti. I consiglieri svolgono il loro mandato gratuitamente.

Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente dell'Associazione e il Vice-Presidente ed il segretario.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte l'anno, su convocazione del Presidente o quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. Le deliberazioni del Consiglio per essere valide devono essere prese con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti e a maggioranza dei voti validamente espressi.

Il Comitato Direttivo ha i seguenti compiti:

*Arzene
Tobris*

*Gracie
Tobris*

- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
- predisporre il programma generale dell'Associazione da sottoporre all'Assemblea ordinaria
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea ordinaria, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- assumere, eventualmente, il personale necessario al funzionamento dell'Associazione;
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti aderenti;
- deliberare, secondo quanto dispone l'art 5 del presente statuto, esclusione del socio;
- ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza.

In caso di cessazione dalla carica di uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla loro surrogazione nominando i primi non eletti secondo i voti ottenuti in assemblea. Nel caso di cessazione di più della metà dei consiglieri, il Presidente deve convocare l'Assemblea ordinaria per la rielezione dell'intero Consiglio Direttivo.

Art. 11 — Il Presidente

Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Presiede l'Assemblea ordinaria e straor-

Artesiana
Fabris
Terz
Greve

dinaria e lo stesso Consiglio Direttivo.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa dalla stessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea ordinaria.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

Il Presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive impartite dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, in caso di necessità ed urgenza può compiere atti di straordinaria amministrazione che devono essere ratificati dal Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva. Il Presidente riferisce al Consiglio Direttivo in merito all'Attività compiuta.

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato all'esercizio delle sue funzioni.

Il Segretario coadiuva il Presidente e il Vicepresidente nell'amministrazione dell'Associazione, redige i verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, cura la tenuta dei libri sociali e ne assicura la libera visione ai soci secondo quanto disposto dall'art. 4 del presente statuto.

Art. 12 — Il Collegio dei Revisori dei Conti

L'Assemblea ordinaria, qualora lo ritenga opportuno, può nominare, anche tra gli aderenti, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, con il compito di verificare la regolarità contabile delle spese e delle entrate, la tenuta dei libri dell'Associazione, di verificare il bilancio per poi riferire in sede di approvazione.

Dr. *[signature]*
Fodis

[signature]
Gracie

Il Collegio dei Revisori dei conti si compone di tre membri. I revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili. L'incarico di revisore è incompatibile con quello di componente del Consiglio Direttivo.

La nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. N. 117/2017 che ne disciplina la composizione e le funzioni.

L'organo di controllo esercita il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

La nomina del Revisore Legale è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. N. 117/2017.

Art. 13 — Le risorse economiche dell'Associazione

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quota associativa, se prevista dall'Assemblea
- contributi straordinari degli aderenti o di privati, donazioni e lasciti testamentari;
- contributi e rimborsi corrisposti da amministrazioni pubbliche, in regime di convenzione o di accreditamento o a titolo di finanziamento di progetti o attività;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive purché marginali ai sensi delle leggi fiscali;
- beni mobili, beni mobili registrati e beni immobili di proprietà

Adm
Fedini

Per
Grazia

dell'Associazione;

- proventi derivanti da servizi resi nei confronti dei soci per i quali è richiesto uno specifico corrispettivo
- ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale, purché consentita da norme di legge o regolamento.

L'importo della quota associativa, se deliberata dell'Assemblea ordinaria, è stabilito dal Consiglio Direttivo. L'aderente non ha alcun diritto sulla quota o sui contributi versati, né può chiederne la restituzione in caso di proprio recesso o di esclusione o in caso di scioglimento dell'Associazione.

Art. 14 — Divieto di distribuzione degli utili

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 15 — Il Bilancio dell'Associazione

L'Esercizio dell'Associazione si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio consuntivo e un bilancio preventivo.

Il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo devono essere redatti in con-

Associazione
Fondazione

Per
Grado

formità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, 3° comma, del D.Lgs. 117/2017 qualora emanato.

Al bilancio consuntivo deve essere obbligatoriamente allegata una relazione di missione che rappresenti le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e che documenti il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e depositati presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti gli aderenti.

I bilanci sono approvati dall'Assemblea ordinaria, sentita, eventualmente, la relazione e i pareri espressi dal Collegio dei Revisori, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio consuntivo.

Art. 16 — Assicurazione dei volontari

Tutti gli aderenti dell'associazione che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117 e sono a tal fine iscritti in apposito registro di volta in volta aggiornato.

L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Art. 17 - Convenzioni

L'Associazione può stipulare convenzioni con altri enti e soggetti.

Dr. Anna
Tobin

Dr. G. G. G.

L'oggetto di tali convenzioni deve essere uniforme al programma di attività, di cui all'art 10, 6° comma, del presente statuto, approvato dall' As-semblea dei soci. Le convenzioni sono stipulate dal Presidente quale le-gale rappresentante dell'Associazione, previa delibera del Consiglio Di-rettivo, che ne determina anche le modalità di attuazione. Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell'Associazione.

Art. 18 — Dipendenti e collaboratori

L'Associazione può assumere dipendenti e può giovare dell'opera di la-voratori autonomi, nei limiti previsti dal comma 2 dell'art. 33 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche. I rapporti tra l'Associazione ed i suoi dipendenti e collaboratori sono disciplinati dalla legge e dal contratto collettivo applicabile a ciascun rapporto.

Art. 19 — Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall' Assemblea straordi-naria regolarmente costituita con la presenza di 3/4 degli aderenti sia in prima che in seconda convocazione.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Ter-zo settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 qualora attiva-to, secondo le ad altro ente del terzo settore individuato dall'Assemblea. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio re-siduo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Socia-le a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

Art. 20 — Legge applicabile

Avv. *Anna*
Feders

Paolo
Genie

Per quanto non previsto dal presente statuto, disposizioni legislative in materia.

Enrico Carli

Adriano
Fabbri